NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA DI GESU' CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Art. 26 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni)

Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della «Chiesa» nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della «Chiesa», comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 127
Partizione	Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0

Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-di/allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi-art-26-cessazione-di-efficacia-della-normativa-precedente-e-delle-norme

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it